

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 336/RE DEL 09 MAGGIO 2022

Pratica n. 1656/RE del 09/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE		Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali
CODICE CRAM	DG.008	Obiettivo Funzione: B01GEN
OGGETTO	Scorrimento della graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021, del concorso pubblico, per titoli ed esami, (reclutamento speciale a regime), indetto con determinazione direttoriale n. 346/2020, per l'acquisizione di n. 1 unità di categoria D1 – profilo professionale di "Esperto in promozione e comunicazione". Assunzione quarta e quinta classificata con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50%. Approvazione schema contrattuale.	

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Debora Dipierro)		RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Patrizia Bergo)			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)							
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

Il Direttore Generale

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 336/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 09/05/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 336/RE DEL 09 MAGGIO 2022

OGGETTO: Scorrimento della graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021, del concorso pubblico, per titoli ed esami, (reclutamento speciale a regime), indetto con determinazione direttoriale n. 346/2020, per l'acquisizione di n. 1 unità di categoria D1 – profilo professionale di "Esperto in promozione e comunicazione". Assunzione quarta e quinta classificata con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50%. Approvazione schema contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali alla dott.ssa Patrizia Bergamo;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTI

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Il C.C.N.L. vigente del 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale all'art. 2, comma 8, conferma, per quanto dallo stesso contratto non previsto, la validità di tutte le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.;

Il Capo III "Lavoro a tempo parziale" ed in particolare gli artt. 53–55 del predetto C.C.N.L./2018 che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale;

Il Decreto Legislativo 15/06/2015, n. 81, recante disposizioni sui contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni;

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 febbraio 2019, n. 6 con la quale sono state definite le strutture operative in cui è articolata l'Agenzia;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 28 del 4 febbraio 2020 e n. 79 dell'11 febbraio 2021 con le quali la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto delle deliberazioni n. 67/2019 e n. 51/2020, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ARSIAL ed aventi ad oggetto, nell'ambito dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale, i Piani Occupazionali 2019 e 2020 esprimendo l'autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per l'acquisizione, rispettivamente, di complessive n. 11 unità di personale per l'annualità 2019 e n. 15 unità di personale per l'annualità 2020 nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;

ATTESO che con determinazione del Direttore Generale n. 370 del 18/07/2020, di parziale modifica della determinazione direttoriale n. 346 del 07/07/2020,

garantendo il pieno rispetto di un adeguato accesso dall'esterno, è stato approvato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 – profilo professionale di "Esperto in promozione e comunicazione" (Reclutamento speciale a regime);

DATO ATTO che con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021 è stata approvata la graduatoria di merito, relativa agli esiti della suddetta selezione ed è stata disposta, altresì, l'assunzione della vincitrice;

TENUTO CONTO che con determinazione del Direttore Generale n. 201/RE del 24/03/2022 è stata autorizzata l'assunzione della candidata collocata nella seconda posizione della graduatoria di merito;

VISTA la PEC prot. n. 1796 del 07/03/2022 con la quale l'Agenzia ha chiesto alla dott. Giorgio Caridi, terzo classificato nella predetta graduatoria, di manifestare la propria volontà e disponibilità ad essere assunto nei ruoli dell'ARSIAL, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, a far data 1° aprile 2022, al fine di sopperire alle carenze della propria dotazione di organico;

ATTESO che con PEC prot. n. 2407 del 17/03/2022 il dott. Caridi ha declinato la proposta di assunzione;

CONSTATATO E PRESO ATTO che, rispetto alla suddetta graduatoria, si sono collocate in quarta e quinta posizione rispettivamente la dott.ssa Magda Raimondo, nata il 08/02/1979 e la dott.ssa Erica Antonelli nata il 13/01/1980;

VISTE le PEC prott. nn. 4562 e 4556 del 19/04/2022 con le quali l'Agenzia ha chiesto alle suddette candidate di manifestare la propria volontà e disponibilità ad essere assunte nei ruoli dell'ARSIAL, con contratto a tempo indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali), fatti salvi futuri progressivi aumenti del part-time medesimo fino al raggiungimento del tempo pieno pari a complessive ore 36 settimanali, nel triennio, secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali;

VISTA la PEC prot. n. 4779 del 20/04/2022 con la quale la dott.ssa Raimondo ha dato riscontro positivo alla suddetta richiesta;

VISTA altresì, la PEC n. 5173 del 29/04/2022 e successiva PEC 5398 del 06/05/2022 con la quale la dott.ssa Antonelli ha accettato la proposta di assunzione, fermo restando l'impegno di definire alcuni impegni burocratici con l'amministrazione di attuale appartenenza;

RITENUTO, pertanto,

Di poter procedere, allo scorrimento della graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D. Lgs. 165/2001 (reclutamento speciale a regime) per la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 – profilo professionale di "Esperto in promozione e comunicazione";

Di autorizzare l'assunzione della dott.ssa Magda Raimondo e della dott.ssa Erica Antonelli, nella categoria e con il profilo sopra indicato, con sede di servizio Roma;

Di stabilire la data di assunzione in servizio nei ruoli dell'Agenzia con decorrenza 16 maggio 2022;

Di stabilire che il rapporto tra l'ARSIAL e le suddette dipendenti sarà regolato secondo le modalità e le clausole contenute in apposito contratto di lavoro a

tempo indeterminato, part-time al 50%, da stipulare tramite scrittura privata, il cui schema, visto e approvato, si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, la spesa per le competenze fisse e continuative, per le indennità accessorie spettanti ai dipendenti, e relativi oneri a carico di ARSIAL, ai sensi della normativa nazionale di comparto e delle norme contrattuali decentrate vigenti, graverà sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2022 e pluriennale 2023-2024;

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali formulata sulla scorta dell'istruttoria effettuata di concerto con l'ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. Trattamento Giuridico;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 333 del 14/06/2021, del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 (reclutamento speciale a regime), indetto con determinazione direttoriale n. 370 del 18/07/2020.

DI AUTORIZZARE, al fine di dare esecuzione al Piano assunzionale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51/2020, autorizzato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 79/2021, tenuto conto dell'aggiornamento ed integrazioni dei Piani Occupazionali 2019/2020 approvato con la determinazione direttoriale n. 229/2021, l'assunzione della dott.ssa Magda Raimondo, nata il 08/02/1979 e della dott.ssa Erica Antonelli nata il 13/01/1980, collocate rispettivamente al quarto e quinto posto nella predetta graduatoria, con inquadramento in categoria D1 - posizione economica D1, a tempo indeterminato, part-time al 50%, con profilo di "Esperto in promozione e comunicazione", con sede di servizio Roma.

DI STABILIRE che il rapporto tra l'ARSIAL e le suddette dipendenti sarà regolato secondo le modalità e le clausole contenute in apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time al 50%, da stipulare tramite scrittura privata, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione, il cui schema, visto e approvato, si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE la data di assunzione in servizio nei ruoli dell'Agenzia con decorrenza 16 maggio 2022.

DI DARE ATTO che la spesa per le competenze fisse e continuative, per le indennità accessorie spettanti ai dipendenti, e relativi oneri a carico di ARSIAL, ai sensi della normativa nazionale di comparto e delle norme contrattuali decentrate vigenti, graverà sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2022 e pluriennale 2023-2024.

DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposto dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità.

DI PUBBLICARE la suddetta determinazione sul sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it, rubrica "Bandi di concorso" – sezione "Bandi di concorso ed avvisi in corso di espletamento".

DI DEMANDARE alla Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, l'adozione di tutti gli adempimenti tesi a dare esecuzione al presente provvedimento.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	19			X			X	
D.lgs. 33/2013	23				X		X	

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO PART-TIME AL 50%

(ART. N. 19 DEL C.C.N.L 21/05/2018 E S.M.I. DEL - COMPARTO FUNZIONI LOCALI)

Rep. n. _____ del _____

L'anno duemilaventidue il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata,

TRA

ARSIAL – Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL, di seguito per brevità Committente) - con sede in via Rodolfo Lanciani, n. 38 – 00162 - Roma, P.I. 04838391003, in persona del Direttore Generale Dott. Agr Fabio Genchi, domiciliato per la carica presso la sede centrale, Via Rodolfo Lanciani, n. 38 – 00162 Roma, il quale interviene nel presente atto a nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia;

E

La dott.ssa Magda RAIMONDO _____, nata a ____ (____), il ____ e residente a ____ (____) in Via ____ n. ____, – CAP ____ C.F.: ____ di seguito denominato brevemente "dipendente";

VISTI

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali vigente;
- Il Capo III "Lavoro a tempo parziale" ed in particolare gli artt. 53–55 del predetto C.C.N.L. che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale;

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del CdA n. 51 del 20/11/2020 è stato aggiornato il Piano occupazionale 2020 del "Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2018-2020" approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 67 del 18 dicembre 2019;
- Con Deliberazione n. 79 del 11/02/2021 la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 formulata dall'ARSIAL – Aggiornamento Piano occupazionale 2020 e ha autorizzato a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;

- Con determinazione direttoriale determinazione del Direttore Generale n. 370 del 18/07/2020, di parziale modifica della determinazione direttoriale n. 346 del 07/07/2020, garantendo il pieno rispetto di un adeguato accesso dall'esterno, è stato approvato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 – profilo professionale di "Esperto in promozione e comunicazione" (Reclutamento speciale a regime);
- Con determinazione del Direttore Generale n. n. 333 del 14/06/2021 è stata approvata la graduatoria di merito relativa agli esiti della suddetta selezione ed è stata disposta, altresì, l'assunzione della vincitrice;
- Con determinazione del Direttore Generale n. 229 del 26 aprile 2021 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, a fronte della consistenza e della complessità dei piani, aggiornare ed integrare la determinazione direttoriale n. 96/2021, sia in ordine al Piano Occupazionale 2019 che al Piano 2020;
- Con determinazione del Direttore Generale n. ___ del ___, è stata disposta l'assunzione nei ruoli di ARSIAL della dott.ssa ____, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50%, in categoria D1 – posizione economica D1, con il profilo di "Esperto in promozione e comunicazione", mediante scorrimento della suddetta graduatoria di merito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1

Tipologia del rapporto di lavoro, inquadramento e decorrenza

La dott.ssa ___, nata il ___ è inquadrata nei ruoli di ARSIAL con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, part-time al 50%, 18 ore settimanali, nella categoria D - posizione economica D/1 - profilo professionale "Esperto in promozione e comunicazione", con decorrenza a far data dal 16 maggio 2022.

Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro e del servizio di assegnazione, saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

ART. 2

Mansioni e compiti

La dipendente è adibita alle mansioni per le quali è stata assunta o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi; l'assegnazione di mansioni equivalenti da parte del dirigente in qualità di datore di lavoro costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Le funzioni proprie del profilo, sono passibili di modifiche ed integrazioni per effetto di diverse disposizioni, di carattere normativo, regolamentare ed organizzativo che dovessero intervenire, anche in forza dell'esercizio del potere semplificativo-determinativo.

L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. .

ART. 3 Periodo di prova

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 21/05/2018, la dipendente assunta in servizio a tempo indeterminato è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia la dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, la dipendente si intende confermata in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì alla dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

ART. 4 Sede di lavoro

La sede di lavoro è ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ubicata in Via Rodolfo Lanciani, 38 - ROMA.
All’atto dell’assunzione la dipendente è assegnata all’Area Promozione e Comunicazione, fatti salvi futuri ordini di servizio del Direttore Generale.

ART. 5 Orario di lavoro

La dipendente svolgerà, nell’ambito del rapporto di lavoro part time un orario di lavoro di 18 ore settimanali ed è articolato nell’orario di servizio secondo quanto stabilito nel documento “Regolamento dei tempi di lavoro” vigente nel tempo.

Il rispetto dell’orario di lavoro assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

La retribuzione sarà commisurata alla durata della prestazione richiesta.

ART. 6 Cause di risoluzione, nullità, annullabilità

Il CCNL specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Per le altre cause di nullità, annullabilità e risoluzione si rimanda alle disposizioni previste dal codice civile.

ART. 7 Incompatibilità e ulteriori incarichi

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Agenzia ARSIAL.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 la dipendente, essendo collocata in regime di part time fino al 50% e previa autorizzazione dell’Ente, potrà svolgere altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.

Nel caso di passaggio ad un part time superiore troverà applicazione il regime generale delle incompatibilità previsto dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, che vieta il cumulo di impieghi nella pubblica Amministrazione.

La dipendente è tenuta a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite, delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione e non può svolgere incarichi ulteriori se non previa autorizzazione da parte dell’Ente nel rispetto

dei limiti e delle modalità dettati dalla vigente normativa, fermo restando che tali prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con il regolare espletamento delle funzioni previste dal presente contratto.

Le violazioni alle disposizioni di cui sopra comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norma di legge.

ART. 8 Trattamento economico e previdenziale

Alla dipendente verrà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali con riferimento alla categoria iniziale di inquadramento D, posizione economica D1.

Spettano, altresì, la tredicesima mensilità, l'assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto, nonché i trattamenti accessori secondo la contrattazione decentrata vigente nel tempo ed altresì gli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Ai fini pensionistici e contributivi si applicherà la normativa vigente.

ART. 9 Diritti e doveri del prestatore di lavoro

La dipendente è soggetta ai diritti e ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Agenzia, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Alla dipendente è consegnata copia del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARSIAL, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 14 del 15/06/2017.

Alla dipendente è consegnata, altresì, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, disciplinate dall'apposito Accordo sottoscritto il 16/9/2021.

ART. 10 Tutela dei dati personali

La dipendente acconsente che ARSIAL possa trattare i propri dati personali e quelli derivanti dal presente contratto. ARSIAL garantisce che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

Ai sensi del predetto Decreto i dati personali saranno raccolti e conservati a cura dell'Agenzia per l'instaurazione e per la gestione del rapporto di lavoro e saranno trattati esclusivamente attraverso una banca dati automatizzata.

ART. 11 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato tra le parti dal presente contratto, nel rapporto di lavoro verranno applicate le norme e condizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto applicabili, nonché nei CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei Regolamenti dell'Agenzia.

ART. 12 **Foro competente**

Per ogni controversia si individua il foro competente del Tribunale di Roma.

ART. 13 **Imposta di bollo**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14 **Disposizioni finali**

Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell'Agenzia.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Si dà atto che, la mancata presentazione in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, costituisce clausola risolutiva dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _____

LA DIPENDENTE
(Dott.ssa Magda Raimondo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Agr. Fabio Genchi)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO PART-TIME AL 50%

(ART. N. 19 DEL C.C.N.L 21/05/2018 E S.M.I. DEL - COMPARTO FUNZIONI LOCALI)

Rep. n. _____ del _____

L'anno duemilaventidue il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata,

TRA

ARSIAL – Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL, di seguito per brevità Committente) - con sede in via Rodolfo Lanciani, n. 38 – 00162 - Roma, P.I. 04838391003, in persona del Direttore Generale Dott. Agr Fabio Genchi, domiciliato per la carica presso la sede centrale, Via Rodolfo Lanciani, n. 38 – 00162 Roma, il quale interviene nel presente atto a nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia;

E

La dott.ssa Erica Antonelli____, nata a ____ (____), il ____ e residente a ____ (____) in Via ____ n. __, - CAP ____ C.F.: ____ di seguito denominato brevemente "dipendente";

VISTI

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali vigente;
- Il Capo III "Lavoro a tempo parziale" ed in particolare gli artt. 53–55 del predetto C.C.N.L. che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale;

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del CdA n. 51 del 20/11/2020 è stato aggiornato il Piano occupazionale 2020 del "Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2018-2020" approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 67 del 18 dicembre 2019;
- Con Deliberazione n. 79 del 11/02/2021 la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 formulata dall'ARSIAL – Aggiornamento Piano occupazionale 2020 e ha autorizzato a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;

- Con determinazione direttoriale determinazione del Direttore Generale n. 370 del 18/07/2020, di parziale modifica della determinazione direttoriale n. 346 del 07/07/2020, garantendo il pieno rispetto di un adeguato accesso dall'esterno, è stato approvato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D1 – profilo professionale di "Esperto in promozione e comunicazione" (Reclutamento speciale a regime);
- Con determinazione del Direttore Generale n. n. 333 del 14/06/2021 è stata approvata la graduatoria di merito relativa agli esiti della suddetta selezione ed è stata disposta, altresì, l'assunzione della vincitrice;
- Con determinazione del Direttore Generale n. 229 del 26 aprile 2021 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, a fronte della consistenza e della complessità dei piani, aggiornare ed integrare la determinazione direttoriale n. 96/2021, sia in ordine al Piano Occupazionale 2019 che al Piano 2020;
- Con determinazione del Direttore Generale n. ___ del ___, è stata disposta l'assunzione nei ruoli di ARSIAL della dott.ssa ____, con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50%, in categoria D1 – posizione economica D1, con il profilo di "Esperto in promozione e comunicazione", mediante scorrimento della suddetta graduatoria di merito.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1

Tipologia del rapporto di lavoro, inquadramento e decorrenza

La dott.ssa ___, nata il ___ è inquadrata nei ruoli di ARSIAL con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, part-time al 50%, 18 ore settimanali, nella categoria D - posizione economica D/1 - profilo professionale "Esperto in promozione e comunicazione", con decorrenza a far data dal 16 maggio 2022.

Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro e del servizio di assegnazione, saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

ART. 2

Mansioni e compiti

La dipendente è adibita alle mansioni per le quali è stata assunta o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi; l'assegnazione di mansioni equivalenti da parte del dirigente in qualità di datore di lavoro costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Le funzioni proprie del profilo, sono passibili di modifiche ed integrazioni per effetto di diverse disposizioni, di carattere normativo, regolamentare ed organizzativo che dovessero intervenire, anche in forza dell'esercizio del potere semplificativo-determinativo.

L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. .

ART. 3 Periodo di prova

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 21/05/2018, la dipendente assunta in servizio a tempo indeterminato è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia la dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, la dipendente si intende confermata in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì alla dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

ART. 4 Sede di lavoro

La sede di lavoro è ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ubicata in Via Rodolfo Lanciani, 38 - ROMA.
All’atto dell’assunzione la dipendente è assegnata all’Area Promozione e Comunicazione, fatti salvi futuri ordini di servizio del Direttore Generale.

ART. 5 Orario di lavoro

La dipendente svolgerà, nell’ambito del rapporto di lavoro part time un orario di lavoro di 18 ore settimanali ed è articolato nell’orario di servizio secondo quanto stabilito nel documento “Regolamento dei tempi di lavoro” vigente nel tempo.

Il rispetto dell’orario di lavoro assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

La retribuzione sarà commisurata alla durata della prestazione richiesta.

ART. 6 Cause di risoluzione, nullità, annullabilità

Il CCNL specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Per le altre cause di nullità, annullabilità e risoluzione si rimanda alle disposizioni previste dal codice civile.

ART. 7 Incompatibilità e ulteriori incarichi

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di essere dipendente a tempo indeterminato part time al 50% della Società Laziocrea S.p.A, attualmente collocata in regime di aspettativa.

ARSIAL autorizza il mantenimento del predetto incarico per tutto il periodo in cui la Dott.ssa Antonelli rimarrà collocata al 50% della prestazione lavorativa presso questa Agenzia. Nel caso di passaggio ad un part time superiore troverà applicazione il regime generale delle incompatibilità previsto dall’art.53 del D.Lgs.n.165/2001, che vieta il cumulo di impieghi nella pubblica Amministrazione.

Al riguardo, pertanto, trova applicazione l’art.4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 che, facendo proprie le previsioni della L.n.662/96 e successive modifiche, stabilisce che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.”

La dipendente si impegna comunque a dare immediata comunicazione ad ARSIAL del verificarsi di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità dovessero intervenire al fine di verificare il permanere del cumulo di impieghi.

La dipendente è tenuta in ogni caso a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite, delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione e non può svolgere incarichi ulteriori se non previa autorizzazione da parte dell'Ente nel rispetto dei limiti e delle modalità dettati dalla vigente normativa, fermo restando che tali prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con il regolare espletamento delle funzioni previste dal presente contratto.

Le violazioni alle disposizioni di cui sopra comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norma di legge.

ART. 8 Trattamento economico e previdenziale

Alla dipendente verrà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali con riferimento alla categoria iniziale di inquadramento D, posizione economica D1.

Spettano, altresì, la tredicesima mensilità, l'assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto, nonché i trattamenti accessori secondo la contrattazione decentrata vigente nel tempo ed altresì gli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Ai fini pensionistici e contributivi si applicherà la normativa vigente.

ART. 9 Diritti e doveri del prestatore di lavoro

La dipendente è soggetta ai diritti e ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Agenzia, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

La dipendente è tenuta a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Alla dipendente è consegnata copia del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARSIAL, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 14 del 15/06/2017.

Alla dipendente è consegnata, altresì, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'informativa sulle modalità di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, disciplinate dall'apposito Accordo sottoscritto il 16/9/2021.

ART. 10 Tutela dei dati personali

La dipendente acconsente che ARSIAL possa trattare i propri dati personali e quelli derivanti dal presente contratto. ARSIAL garantisce che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

Ai sensi del predetto Decreto i dati personali saranno raccolti e conservati a cura dell'Agenzia per l'instaurazione e per la gestione del rapporto di lavoro e saranno trattati esclusivamente attraverso una banca dati automatizzata.

ART. 11 Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato tra le parti dal presente contratto, nel rapporto di lavoro verranno applicate le norme e condizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto applicabili, nonché nei CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei Regolamenti dell'Agenzia.

ART. 12 Foro competente

Per ogni controversia si individua il foro competente del Tribunale di Roma.

ART. 13 Imposta di bollo

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14 Disposizioni finali

Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i., in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell'Agenzia.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Si dà atto che, la mancata presentazione in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, costituisce clausola risolutiva dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _____

LA DIPENDENTE
(Dott.ssa Erica Antonelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Agr. Fabio Genchi)